SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 agosto 1999, n. **301.**

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa .... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 26 agosto 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1999 .... Pag. 6

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 7 luglio 1999.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo .... Pag. 10

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Safai Universal - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trevi, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 10

DECRETO 21 luglio 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 27 maggio 1999 concernente sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat-Ceglie - Soc. coop. a r.l.», in Ceglie Messapico. Pag. 11

DECRETO 21 luglio 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 17 marzo 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori latte alimentare di Cremona - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gadesco Pieve Delmona, e la nomina del commissario liquidatore. Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 26 luglio 1999.

Ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999. Modifica del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: previsione di interventi urgenti inseriti nel PIC Interreg IIC e di interventi con finanziamento Cassa depositi e prestiti. Sesto stralcio operativo. Rettifica ente attuatore intervento. (Ordinanza n. 151) .... Pag. 12

ORDINANZA 26 luglio 1999.

Modifica del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: programmazione di un intervento urgente nel comune di Carbonia. Settimo stralcio operativo. Individuazione ente attuatore. (Ordinanza n. 152) .... Pag. 12

ORDINANZA 30 luglio 1999.

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna - Integrazione ordinanza n. 81 del 12 agosto 1997. Funzioni del sub-commissario. (Ordinanza n. 154) . . . . Pag. 13

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 23 luglio 1999, n. **161/E.**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Scuole materne, elementari e medie ed istituti di istruzione secondaria superiore compresi nell'art. 191 del testo unico n. 297/94 . . . . Pag. 14

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

CIRCOLARE 3 agosto 1999.

Chiarimenti sulle modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 - Decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 (Aree depresse) e ai progetti di ricerca a valere sul Fondo ricerca applicata - Decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 28

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edilflavia 80», in Pozzuoli. . . . . Pag. 28

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 28

Provvedimenti concernenti la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione . . . . Pag. 28

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . Pag. 28

Approvazione del programma per crisi aziendale Pag. 29

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 30 agosto 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 29

Università di Parma: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. . . . Pag. 29

Università di Roma «Tor Vergata»:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 30

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 30

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

Università di Siena:

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia . . . . Pag. 30

Vacanza di un posto di ricercatore universitario . Pag. 30

Università di Padova:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 31

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 31

Università della Tuscia di Viterbo: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 31

Ferrovie dello Stato - S.p.a.: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Ministero delle finanze

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

99A7398

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 agosto 1999, n. **301.**

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti e modalità per l'inquadramento

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 1999, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di centoquarantatre unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze dell'ottavo e del sedicesimo reparto Genio campale dell'Aeronautica militare per l'espletamento di attività previste nel primo, secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia che, alla data del 31 dicembre 1996, avevano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a duecentotto settimane nel quinquennio precedente la predetta data e che successivamente, entro il 31 dicembre 1998, hanno avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi reparti.

2. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 2.

Variazioni organiche

1. Il Ministro della difesa, fermo restando il quadro della riduzione degli organici a quarantatremila unità, stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti ordinativi, le conseguenti variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.750 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Le somme attualmente destinate al pagamento degli oneri relativi ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 1, pari a lire 4.800 milioni in ragione d'anno, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri relativi ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 961):

Presentato dal sen. CARCARINO ed altri il 16 luglio 1996.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 7 agosto 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 17 marzo; 27 maggio; 3 giugno; 18 novembre 1998 e 26 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 2 febbraio 1999 (atto n. 961-3490/*A* - relatore sen. PETRUCCI).

Assegnato nuovamente alla 4ª commissione, in sede deliberante, il 3 febbraio 1999.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante e approvato il 3 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5800):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 17 marzo 1999, con pareri delle commissioni IV, I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 12, 13, 21 aprile; 5 e 12 maggio 1999.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 14 luglio 1999.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 14 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 15 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 961/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 19 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 28 luglio 1999 e approvato il 29 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), così come modificato dalle leggi 23 dicembre 1998, n. 448, e 8 marzo 1999, n. 50, è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di tremilaottocento unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di duemilaquattrocento unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di trecento unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di trecento unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione, di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2, dell'art. 43, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per singoli ruoli.

12. Il comma 47, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"*47.* Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere seicento unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tencico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 maggio 1988, n. 86, convertito, con modificaioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di duecento unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibiltà di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato dalle altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agoso 1988, n. 400, per un numero massimo di venticinque unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di tremila

unità, da assegnare alla polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di duemila unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la traformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di traformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 (Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è il seguente:

«Art. 1. — 1. La dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle qualifiche funzionali e relativi profili professionali, rideterminata in cinquantamiladuecentocinquanta unità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1997, è fissata in quarantatremila unità, da raggiungere a conclusione del processo di ristrutturazione dello strumento militare e comunque entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni, nell'ottica di una integrazione funzionale.

2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti generali e dei dirigenti dei professori ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonché dei commissari di leva, si provvede, con le modalità e le cadenze di cui all'art. 3, in relazione alle funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.».

99G0378

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1999.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 1999, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4.917,52	0,394
Albania	Lek	47	ALL	139,100	13,924
Algeria	Dinaro Algerino	106	DZD	68,4193	28,305
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	203.860	0,010
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,79522	692,957
Antille olandesi	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,85312	1.045,246
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,88230	498,923
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	1,03527	1.870,984
Armenia	Dram	246	AMD	562,067	3,446
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,85312	1.045,246
Australia	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,57575	1.229,927
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.326,64	0,448
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	1,03527	1.870,984
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,390296	4.962,822
Bangladesh	Taka	174	BDT	50,6892	38,229
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	2,08192	930,376
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	2,07054	935,492
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,03527	1.870,984
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	45,5329	42,543
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	323.759	0,006
Bolivia	Boliviano	74	BOB	5,97916	324,007
Bosnia Erzegovina	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	4,82042	401,805
Brasile	Real	234	BRL	1,86329	1.039,783
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,75536	1.103,380
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.952,41	0,992
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,95	994,796
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	549,182	3,526
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3.904,92	0,496
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Canada	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,54028	1.258,165
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,119	17,585
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,857202	2.259,642
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	36,5031	53,046
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Cile	Peso Cileno	29	CLP	525,109	3,691
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	8,57004	226,017
Cipro	Lira Cipriota *	46	CYP	0,577783	3.351,210
Colombia	Peso Colombiano	40	COP	1.852,55	1,050
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,936
Congo, Repubblica democratica del	Franco Congolese	261	CDF	4,42577	437,657
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Corea del nord	Won Nord	182	KPW	2,27759	850,447
Corea del sud	Won Sud	119	KRW	1.229,34	1,576
Costa d'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	295,002	6,565
Croazia	Kuna	229	HRK	7,58414	255,307
Cuba	Peso Cubano	67	CUP	23,8112	81,347
Danimarca	Corona Danese *	7	DKK	7,43879	260,294
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,79522	692,957
Dominicana, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	16,3427	118,546
Ecuador	Sucre	76	ECS	11.964,33	0,162
Egitto	Lira Egiziana	70	EGP	3,55614	544,683
El Salvador	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,05860	213,827
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,80249	509,395
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,04391	240,831
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	8,22778	235,500
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,657791	2.943,943
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,05181	944,057
Filippine	Peso Filippino	66	PHP	39,6297	48,878

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Fondo monetario internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,773098	2.504,788
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,6579	166,167
Georgia	Lari	230	GEL	1,98455	975,763
Ghana	Cedi	111	GHC	2.654,86	0,730
Giamaica	Dollaro Giamaicano	142	JMD	38,7124	50,032
Giappone	Yen Giapponese *	71	JPY	123,707	15,653
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,657791	2.943,943
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	183,987	10,528
Giordania	Dinaro Giordano	89	JOD	0,734101	2.638,573
Grecia	Dracma Greca *	30	GRD	324,950	5,959
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,79522	692,957
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,37562	263,021
Guinea	Franco Guineano	129	GNF	1.383,11	1,400
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Guinea equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	179,976	10,762
Haiti	Gourde	151	HTG	17,2600	112,224
Honduras	Lempira	118	HNL	14,7934	130,934
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8,03317	241,122
India	Rupia Indiana	31	INR	45,5329	42,543
Indonesia	Rupia Indonesiana	123	IDR	6.983,04	0,278
Iran	Rial Iraniano	57	IRR	3.105,80	0,624
Iraq	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,321865	6.017,962
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	77,1177	25,110
Israele	Shekel	203	ILS	4,23588	457,347
Jugoslavia	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,8784	163,116
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	137,083	14,129
Kenya	Scellino Keniota	22	KES	75,6418	25,620
Kirghizistan	Som	225	KGS	41,7134	46,446
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,312651	6.195,312
Laos	Kip	154	LAK	4.424,64	0,438
Lesotho	Loti	172	LSL	6,32303	306,396
Lettonia	Lats	219	LVL	0,604597	3.203,740
Libano	Lira Libanese	32	LBP	1.548,86	1,251
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	1,03527	1.870,984
Libia	Dinaro Libico	69	LYD	0,465871	4.157,742
Lituania	Litas	221	LTL	4,14089	467,768
Macao	Pataca	156	MOP	8,27417	234,099
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3250	32,109
Madagascar	Franco Malgascio	130	MGF	6.787,73	0,285
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	44,3586	43,676
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,93310	492,473
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	11,9142	162,590
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Malta	Lira Maltese	33	MTL	0,424607	4.560,458
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,3382	187,306
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	217,751	8,896
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	26,9024	72,006
Messico	Peso Messicano	222	MXN	9,6919	199,873
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	11,3512	170,650
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1.017,44	1,903
Mozambico	Metical	133	MZM	12.936,9	0,150
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,47042	299,358
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,32303	306,396
Nepal	Rupia Nepalese	161	NPR	70,7186	27,390
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,2283	158,412
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Nigeria	Naira	81	NGN	22,6578	85,488
Norvegia	Corona Norvegese *	8	NOK	8,18105	236,715
Nuova Zelanda	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,96642	985,030
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,398578	4.859,700
Pakistan	Rupia Pakistana	26	PKR	53,3061	36,334
Panama	Balboa	162	PAB	1,03527	1.870,984
Papua nuova Guinea	Kina	190	PGK	2,69421	719,089

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Paraguay	Guarani	101	PYG	3.417,28	0,567
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,43891	563,265
Polinesia francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,237
Polonia	Zloty *	237	PLN	4,01719	482,050
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,76874	513,954
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,657791	2.943,943
Romania	Leu	131	ROL	16.449,6	0,118
Russia	Rublo Russia	244	RUR	25,1827	76,910
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	350,006	5,534
Salomone, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,92984	392,907
Samoa occidentali	Tala	164	WST	3,12256	620,298
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,657791	2.943,943
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	2.474,29	0,783
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,56386	348,062
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.800,05	1,076
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,75559	1.103,229
Siria	Lira Siriana	36	SYP	46,5889	41,576
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca	224	SKK	44,9414	43,086
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	196,887	9,835
Somalia	Scellino Somalo	65	SOS	2.712,40	0,714
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	73,6618	26,297
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,79522	692,957
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,79522	692,957
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,79522	692,957
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	1,03527	1.870,984
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,32303	306,396
Sudan	Dinaro Sudanese	79	SDD	265,552	7,295
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	724,688	2,673
Svezia	Corona Svedese *	9	SEK	8,74461	221,429
Svizzera	Franco Svizzero *	3	CHF	1,60399	1.207,162
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,32303	306,396
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.338,39	1,447
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	33,3748	58,035
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	781,123	2,485
Thailandia	Baht	73	THB	38,3836	50,468
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Tonga, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,66978	1.160,013
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,39503	302,896
Tunisia	Dinaro Tunisino	80	TND	1,25984	1.536,989
Turchia	Lira Turca	10	TRL	442.746	0,004
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	5.383,39	0,360
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	4,19288	463,012
Uganda	Scellino Ugandese	126	UGX	1.494,54	1,296
Ungheria	Forint Ungherese *	153	HUF	250,430	7,732
Uruguay	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,8550	163,469
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	130,963	14,801
Vanuatu	Vatu	208	VUV	134,095	14,446
Venezuela	Bolivar	35	VEB	631,204	3,069
Vietnam	Dong	145	VND	14.417,4	0,134
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	165,444	11,709
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.590,59	0,748
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	39,2973	49,292

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1999

Il direttore centrale: LEO

99A7498

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 luglio 1999.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative dell'850º anniversario del diploma di donazione della chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche dei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'850º anniversario del diploma di donazione della chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo;

Visto il decreto ministeriale del 17 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, concernente le modalità di cessione ed il contingente delle monete suddette;

Vista la nota PZ/212368 del 14 giugno 1999 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito;

Considerato che risultano vendute 4.900 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative dell'850º anniversario del diploma di donazione della chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale del 17 novembre 1998, citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 245.000.000, pari a n. 4.900 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINI

99A7379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Safai Universal - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trevi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 aprile 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Safai Universal - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trevi (Perugia), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Safai Universal - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trevi (Perugia), costituita in data 4 giugno 1986, con atto a rogito del notaio dott. Angelo Frillici di Foligno, omologato dal tribunale di Spoleto, con decreto in data 20 giugno 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Enrico D'Agata, nato a Spoleto il 25 settembre 1944 ed ivi residente in frazione Eggi, via del Borgo n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7205

DECRETO 21 luglio 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 27 maggio 1999 concernente sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat-Ceglie - Soc. coop. a r.l.», in Ceglie Messapico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1999 con il quale il dott. Ermete Alessio Epicopo, residente in Oria (Brindisi), via L. Cadorna, 45, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat-Ceglie - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), in sostituzione dell'avv. Vittoria Ligorio, dimissionario;

Vista la nota in data 18 giugno 1999 pervenuta via fax il 19 giugno 1999 con la quale viene comunicato che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata il cognome del commissario liquidatore che in effetti è dott. Ermete Alessio Epicoco e non dott. Alessio Epicopo;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 27 maggio 1999 limitatamente al cognome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 maggio 1999 con il quale il dott. Ermete Alessio Epicopo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat-Ceglie - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), in sostituzione dell'avv. Vittoria Ligorio dimissionaria, è rettificato limitatamente al cognome del commissario liquidatore, che è dott. Ermete Alessio Epicoco, anziché Epicopo.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7206

DECRETO 21 luglio 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 17 marzo 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori latte alimentare di Cremona - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gadesco Pieve Delmona, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1999, con il quale la società cooperativa «Cooperativa produttori latte alimentare di Cremona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gadesco Pieve Delmona (Cremona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giancarlo Frosi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 3/99 del 17 marzo 1999 del tribunale civile e penale di Cremona, con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 17 marzo 1999 con il quale la società cooperativa «Cooperativa produttori latte alimentare di Cremona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gadesco Pieve Delmona (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gambaro di Cremona in data 20 luglio 1970, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Giancarlo Frosi, è annullato.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7207

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 26 luglio 1999.

Ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999. Modifica del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: previsione di interventi urgenti inseriti nel PIC Interreg IIC e di interventi con finanziamento Cassa depositi e prestiti. Sesto stralcio operativo. Rettifica ente attuatore intervento. (Ordinanza n. 151).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, con le quali sono stati resi esecutivi i primi cinque stralci del programma commissariale;

Vista l'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 con la quale è stato modificato il programma commissariale e reso esecutivo il sesto stralcio operativo che comprende fra gli altri l'intervento denominato «Interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì»;

Atteso che con la medesima ordinanza si è provveduto ad individuare l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento, con finanziamento mutuo Cassa depositi e prestiti e l'ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di affidamento dell'assessorato dei lavori pubblici;

Atteso altresì che a causa di un mero errore materiale, per l'intervento in parola denominato «Interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì», quale ente attuatore è stato individuato l'E.S.A.F. anziché il comune di Tortolì, titolare e gestore delle reti idriche interne;

Considerato che si rende opportuno procedere alla rettifica dell'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, per la parte che riguarda l'individuazione dell'ente attuatore dell'intervento in parola;

Ordina:

Articolo unico

Per le motivazioni esposte in premessa, fermo restando quant'altro disposto con l'ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio 1999, l'intervento denominato «Interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì» ivi previsto, deve intendersi affidato al comune di Tortolì, gestore delle reti, in luogo dell'E.S.A.F. erroneamente indicato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 luglio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A7306

ORDINANZA 26 luglio 1999.

Modifica del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: programmazione di un intervento urgente nel comune di Carbonia. Settimo stralcio operativo. Individuazione ente attuatore. (Ordinanza n. 152).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, e n. 148 del 16 luglio 1999, con le quali sono stati resi esecutivi sei stralci del programma commissariale;

Atteso che la città di Carbonia versa in una situazione di gravissima emergenza idrica che richiede interventi immediati;

Atteso che l'E.S.A.F., gestore del servizio idrico e fognario della città di Carbonia, ha rappresentato la

necessità inderogabile di procedere al rifacimento di alcune tratte di rete interna che risultano vetuste, ammalorate e tubercolizzate, con un grado di intasamento in taluni casi pressocché totale, al fine di approvigionare alcune zone della città attualmente servite in modo carente e discontinuo;

Atteso che l'E.S.A.F. ha individuato il seguente intervento di somma urgenza per il risanamento delle situazioni più compromesse: «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia» dell'importo di L. 300.000.000;

Atteso che l'intervento verrà finanziato con le disponibilità di cui alla contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari, intestata a: «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica»;

Atteso che, a tal fine, con successivo atto di determinazione commissariale si provvederà alla modifica di bilancio per l'istituzione del capitolo relativo all'intervento in parola;

Atteso pertanto che si rende necessario inserire nel programma il seguente intervento: «Approvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia» ed individuare l'Ente sardo acquedotti e fognature ente attuatore qualificando l'ente stesso quale struttura commissariale ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Ordina:

Art. 1.

Modifica del programma

1. La tabella *A)* del programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, approvato con il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto stralcio operativo dello stesso, per le motivazioni esposte in premessa è integrato, con il presente sesto stralcio operativo, con la previsione del seguente intervento:

zona idrografica: I;

titolo: approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia;

importo: 0,30;

ente attuatore: E.S.A.F.

Art. 2.

Individuazione dell'ente attuatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, l'Ente sardo acquedotti e fognature è individuato quale ente attuatore dell'intervento di cui all'art. 1.

Art. 3.

Approvazione del progetto

1. Il progetto dell'opera di cui al presente programma sarà approvato con ordinanza del commissario governativo ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2409/95 ed affidato all'E.S.A.F. per l'attuazione.

2. In relazione alle finalità emergenziali delle opere previste, è fatto obbligo all'E.S.A.F. di realizzare con la massima urgenza il progetto dell'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 luglio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A7321

ORDINANZA 30 luglio 1999.

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna - Integrazione ordinanza n. 81 del 12 agosto 1997. Funzioni del sub-commissario. (Ordinanza n. 154).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista la propria ordinanza n. 8 in data 4 settembre 1995 con cui è stato costituito l'ufficio del commissario governativo in Sardegna ed è stato attribuito il coordinamento dell'ufficio stesso all'avv. Gianfranco Duranti, funzionario dirigente della regione autonoma della Sardegna;

Atteso che, per la molteplicità e complessità degli atti da porre in essere, l'art. 2 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 attribuisce al Commissario la facoltà di nominare sub-commissari per l'espletamento di specifiche funzioni;

Vista l'ordinanza n. 81 del 12 agosto 1997 con la quale, in considerazione della necessità di assicurare la massima celerità nella gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica», l'avv. Gianfranco Duranti è stato nominato sub-commissario per gli atti di gestione della contabilità stessa;

Ritenuto opportuno, per esigenze di snellezza operativa, in considerazione dell'attuale fase della gestione commissariale, estendere la delega già attribuita al predetto sub-commissario, ricomprendendovi tutti gli atti attuativi della programmazione commissariale, ivi compresi quelli finalizzati alla loro celere esecuzione;

Dispone e ordina:

Ferma restando l'ordinanza n. 81 del 12 agosto 1997, l'avv. Gianfranco Duranti, coordinatore dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, già sub-commissario delegato per la contabilità speciale, è ulteriormente delegato per l'adozione delle ordinanze e determinazioni attuative della programmazione commissariale, ivi compresi, fra l'altro, i provvedimenti di approvazione dei progetti ed atti conseguenti, e le ordinanze di deroga normativa volte ad accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi nella programmazione stessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 luglio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A7322

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 luglio 1999, n. **161/E.**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Scuole materne, elementari e medie ed istituti di istruzione secondaria superiore compresi nell'art. 191 del testo unico n. 297/94.

Ai comuni

Alle comunità montane

Alle province

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale per i servizi finanziari

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A.

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio gabinetto - Ufficio legislativo

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

All'Avvocatura generale dello Stato

Ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario

Al comitato regionale di controllo della Sicilia - Sezioni provinciali

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai comitati o sezioni di controllo di Aosta - Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano - Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone

Alle direzioni regionali delle entrate

All'Associazione nazionale dei comuni

All'Unione province italiane

All'Unione nazionale comunità enti montani

Con risoluzione n. U.C.A./11843/III/3.5.4.1 del 28 ottobre 1998 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso l'avviso che fra gli oneri relativi alle scuole, posti a carico degli enti locali dall'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, rientra anche il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale nuovo orientamento interpretativo modifica quanto sostenuto in passato, da ultimo con risoluzione n. 37/E del 28 febbraio 1997, sulla base della legislazione succedutasi in materia.

Anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 23/1996, le spese a carico dei comuni risultavano infatti limitate, per le scuole elementari e medie, alla manutenzione, all'arredamento ed alle dotazioni varie dei locali ed aree, come, peraltro, confermato anche dagli articoli 159 e 190 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con testuali riferimenti a tali spese e dall'art. 107, che per le sole scuole materne statali stabiliva l'obbligo dei comuni di sostenere le spese tutte di gestione, comprensive anche del pagamento della tassa in oggetto.

Successivamente, con l'art. 3 della legge n. 23/1996, gli obblighi dei comuni e delle province per le scuole di rispettiva competenza sono stati estesi alle «spese varie di ufficio», fra le quali, in conformità del parere del Consiglio di Stato n. 1784/1996 del 25 settembre 1996, vanno ora senz'altro ricomprese anche le spese (non tributarie) di pulizia (interna), che erano state precedentemente escluse dal predetto consesso (parere n. 1503 del 3 luglio 1968) dagli oneri comunali unitamente alla tassa, ritenuta non inquadrabile tra le spese d'ufficio ma in quelle di gestione. Pertanto l'onere della tassa rifiuti poteva essere posto a carico delle amministrazioni comunali unicamente per le scuole materne statali ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (poi recepito dal richiamato art. 107 del testo unico n. 297/94), che faceva riferimento alle spese tutte di gestione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il proprio Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con la risoluzione riportata in premessa ha ora chiarito che «fra gli oneri che l'art. 3, comma 2, della legge n. 23/1996 pone a carico degli enti locali rientra anche la tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani» in quanto detta norma, oltre alle «spese varie di ufficio» (che di per sé già costituisce espressione generica e comprensiva), obbliga il comune a sostenere gli oneri per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua, del gas e del riscaldamento, con un'elencazione da ritenere esemplificativa e non tassativa. In effetti, il legislatore ha inteso riferirsi a tutte le spese necessarie al funzionamento delle scuole «al di là delle spese di ufficio propriamente dette». Ulteriore conferma dell'assimilabilità della tassa rifiuti agli oneri di competenza degli enti locali è, secondo la risoluzione della Presidenza del Consiglio, l'indicazione espressa nell'art. 3, comma 2, in esame delle spese «per la provvista dell'acqua», che includono anche il pagamento del tributo connesso (canone di fognatura e depurazione).

Appare pertanto necessario fornire chiarimenti sugli effetti procedurali e gestionali dell'onere che i comuni sono tenuti a sostenere non più solo per le scuole materne statali, ma anche per le scuole pubbliche elementari e medie. Per quanto riguarda gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 191 del testo unico n. 297/1994, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie; gli istituti superiori per le industrie artistiche nonché i convitti e le istituzioni educative statali (art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 23/1996), sono obbligate al suddetto onere le province nel cui ambito hanno sede le scuole medesime.

Conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 3/99 del 14 gennaio 1999, diramata dal Ministero dell'interno, gli oneri derivanti dall'obbligo in questione, operante dal 1° gennaio 1997 ai sensi del comma 4-*bis* aggiunto con la legge n. 431/1996 all'art. 3 della citata legge n. 23/1996, rimangono per le annualità 1997 e 1998 a carico del Ministero della pubblica istruzione che, a seguito di accordo recepito in sede di conferenza Stato-città in data 15 marzo scorso, si è dichiarato disposto ad accollarsi definitivamente la spesa già sostenuta ed il pagamento della tassa ancora dovuta per tali annualità.

Circa le modalità di adempimento dell'obbligo in esame da parte degli enti locali, a decorrere dal 1999, si precisa che:

1) la scuola rimane soggetto passivo dei rapporti tributari principali e accessori per cui il comune, al fine di evitare l'estinzione per decadenza dei crediti propri (tassa ed addizionali ex Eca) e della provincia (tributo provinciale), deve provvedere alla tempestiva iscrizione a ruolo (se del caso previa notifica dell' accertamento) ed alla notifica della cartella di pagamento ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni;

2) sulla base della predetta cartella, trasmessa dalla scuola al Servizio di istruzione pubblica del comune o della provincia, sarà provveduto alle regolazioni contabili interne per i crediti propri ed agli adempimenti nei confronti del concessionario della riscossione nonché ad assolvere al debito del comune verso la provincia (tributo provinciale) e della provincia verso il comune (tassa rifiuti ed addizionali ed Eca).

Ovviamente i comuni che abbiano previsto con norma regolamentare l'esenzione integrale dalla tassa, motivata dall'interesse della collettività locale all'adeguato svolgimento dell'attività delle scuole pubbliche che dispongano di bilanci esigui (v. circolare n. 6 del 1990 del Ministero dell'interno) sono sollevati dai predetti adempimenti, fermo restando l'obbligo di copertura, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993.

Le direzioni regionali delle entrate vorranno fornire assistenza nella materia agli enti locali interessati, curando anche la trasmissione della presente ai comuni rientranti nel proprio ambito territoriale.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A7323

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CIRCOLARE 3 agosto 1999.

Chiarimenti sulle modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 - Decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 (Aree depresse) e ai progetti di ricerca a valere sul Fondo ricerca applicata - Decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954.

Sono pervenute alla scrivente amministrazione richieste di chiarimento in ordine all'attuazione delle modalità procedurali da adottarsi per la concessione delle agevolazioni, ai progetti e centri di ricerca effettuati nelle aree depresse, previste dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e regolate dal decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, nonché in ordine ad alcune modalità procedurali da adottarsi per la concessione delle agevolazioni, ai progetti di ricerca di importo superiore a dieci miliardi, previste dalla legge n. 346/1988 e regolate dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954.

Nel seguito si riportano i chiarimenti interpretativi relativi alle richieste maggiormente ricorrenti.

A) decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 - Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,

convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 (Aree depresse).

Soggetti ammissibili.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 629/1997 dispone che i soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese produttrici di beni e/o servizi oppure i consorzi e le società consortili produttrici di beni e/o servizi costituite con la partecipazione di imprese operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione oppure, infine, le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della legge n. 46/1982. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuativo della direttiva n. 92/50 dell'Unione europea, elencando i servizi, indica al punto 8 dell'allegato 1 le attività di ricerca e sviluppo; di conseguenza i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma costituiti come soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 629/1997 che svolgano tali attività sono soggetti ammissibili. Con particolare riferimento ai consorzi e alle società consortili, inoltre, sono da intendersi come soggetti ammissibili anche quelli costituiti tra enti pubblici ed imprese produttrici di beni e/o servizi operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione.

Schema di garanzia fidejussoria.

Nell'allegato 1 alla presente circolare è riportato lo schema di garanzia fidejussoria da utilizzare:

in caso di richiesta di anticipazione della prima quota di contributo;

nel caso in cui, in sede di erogazione della quota relativa ai progetti di ricerca, la verifica del parametro di onerosità finanziaria dia esito negativo;

qualora la domanda di agevolazione per progetti di ricerca sia presentata da imprese in fase di avviamento ovvero interessate da situazioni di crisi settoriali.

PROGETTI DI RICERCA

Criteri e modalità procedurali.

La procedura operativa di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 629/1997 per l'agevolazione dei progetti di ricerca da svolgere nelle aree depresse risulta essere la seguente:

1) la società invia al MURST - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ricerca, la domanda corredata dalla marca da bollo, completa dei relativi allegati;

2) il MURST, previa verifica della regolarità formale della documentazione presentata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trasmette al CTS, per una preselezione e per l'individuazione dell'esperto, la seguente documentazione:

copia della domanda di agevolazione con i relativi allegati;

comunicazione sull'assenza di morosità dell'impresa a valere sul FRA (Fondo per la ricerca applicata) o nei confronti del MURST;

3) il MURST, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, affida l'incarico all'esperto tecnico-scientifico designato dal CTS, comunicandone il nominativo al soggetto convenzionato e alla società, trasmettendo contestualmente al soggetto convenzionato;

copia della domanda di agevolazione con i relativi allegati;

comunicazione sull'assenza di morosità dell'impresa sul FRA o nei confronti del MURST;

4) l'esperto accetta formalmente l'incarico, dichiarando l'inesistenza di problemi di incompatibilità, inviando comunicazione al MURST e per conoscenza al soggetto convenzionato e alla società;

5) l'esperto effettua con il soggetto convenzionato la visita presso l'impresa;

6) entro trenta giorni dall'incarico, l'esperto trasmette al MURST e al soggetto convenzionato il proprio parere tecnico-scientifico, redatto sulla base di uno schema fornito dal MURST e riguardante, in particolare, quanto previsto dall'art. 4, punto 7, del decreto ministeriale n. 629/1997 nonché la pertinenza della spesa indicata nella proposta di capitolato tecnico allegata alla domanda «il progetto di ricerca», la capacità dell'impresa di assicurare la corretta esecuzione del progetto rispetto all'impegno richiesto dal progetto stesso come eventualmente ridefinito con l'impresa dallo stesso esperto. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il CTS, avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il soggetto proponente, che diventa obbligatorio per i progetti il cui costo supera i 35 miliardi;

7) il soggetto convenzionato provvede all'esame istruttorio di propria competenza e redige una relazione istruttoria, redatta secondo uno schema fornito dal MURST, tenendo conto anche di eventuali osservazioni o proposte di rimodulazione formulate dall'esperto;

8) il soggetto convenzionato invia la propria relazione istruttoria al MURST entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di assegnazione dell'incarico all'esperto, risultante dalla ricevuta di ritorno, per l'acquisizione del parere da parte del CTS e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'esperto;

9) il CTS esprime il proprio parere nella prima seduta utile successiva all'arrivo della relazione istruttoria fornita dal soggetto convenzionato; il CTS procede comunque al rilascio del proprio parere ancorché il soggetto convenzionato non abbia comunicato l'esito dell'istruttoria nei tempi previsti;

10) il MURST, acquisito il parere del CTS, emette entro trenta giorni il decreto di concessione delle agevolazioni inviandolo al soggetto convenzionato e dandone comunicazione al beneficiario;

11) entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione alle agevolazioni, corredato della documentazione necessaria, viene stipulato il contratto tra l'impresa e il soggetto convenzionato sulla base dello schema previsto dal MURST;

12) sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, verificato il raggiungimento degli eventuali obiettivi intermedi previsti — in assenza di rilievi da parte dell'esperto tecnico sotto il profilo scientifico e da parte del soggetto convenzionato sotto il profilo economico — verrà erogato il contributo al beneficiario sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno di gestione. Gli adempimenti del soggetto convenzionato e dell'esperto tecnico sono da realizzarsi secondo le modalità di cui al punto 18 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 629/1997. Ciascuna erogazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione completa inviata dal beneficiario al soggetto convenzionato;

13) in riferimento alla ripartizione delle somme per annualità e per tipologia di spesa, saranno automaticamente ammissibili varianti alla articolazione economica e temporale del progetto autonomamente apportate dall'impresa finanziata, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del progetto. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere comunicate al soggetto convenzionato ed all'esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima del verificarsi della modifica.

14) negli ultimi quindici giorni di ogni trimestre il soggetto convenzionato richiede al MURST le somme relative alle scadenze di annualità di gestione che cadono nel trimestre successivo; entro trenta giorni dalla richiesta il MURST eroga i fondi al soggetto convenzionato; per il periodo di giacenza presso il conto corrente appositamente aperto dal soggetto convenzionato le predette somme maturano annualmente interessi al TUR (tasso ufficiale di riferimento) in favore del MURST; le richieste da effettuare trimestralmente al MURST da parte del soggetto convenzionato terranno conto delle eventuali disponibilità residue compresi gli interessi eventualmente accreditati; il soggetto convenzionato eroga il contributo al beneficiano con valuta comunque non successiva al trentesimo giorno dal ricevimento della relazione dell'esperto.

Si precisa, inoltre, che:

relativamente all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, l'interesse industriale all'esecuzione del progetto può riguardare anche soggetti terzi, diversi dal richiedente l'agevolazione;

per i progetti di ricerca presentati da centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, nel caso in cui la verifica sul parametro di onerosità finanziaria non dia esito soddisfacente, l'accertamento sarà effettuato almeno in capo al soggetto che sfrutterà i risultati della ricerca;

all'art. 4, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 629/1997, si precisa che per «altri finanziamenti» deve intendersi «altri incentivi pubblici» come anche precisato negli schemi di domanda allegati al decreto stesso;

ai fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4, per «rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato» deve intendersi «parametro di onerosità finanziaria»;

le banche, o società di servizi controllate da banche, di cui all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 692/1997, denominati soggetti convenzionati, sono indicati nell'allegato 2 alla presente circolare;

le attività di ricerca devono essere necessariamente svolte solo in aree definite depresse. Eventuali attività svolte al di fuori di tali aree sono, di norma, a carico del proponente che comunque sarà tenuto a rendicontarle. In casi eccezionali tali attività possono essere ritenute ammissibili alle agevolazioni, dimostrando che le stesse non potevano essere svolte in altro luogo; su tali fattispecie, dovrà comunque esprimersi l'esperto tecnico-scientifico; conseguentemente tali spese dovranno essere classificate come sostenute in zona obiettivo 2/5b e non beneficeranno di alcuna maggiorazione territoriale;

per la quantificazione in lire italiane o in euro, in funzione della moneta di rendicontazione, dei pagamenti in valuta estera, occorre distinguere:

a) pagamenti con addebito su conto in lire (o in euro).

In tal caso il relativo controvalore è ottenuto sulla base del cambio (o del rapporto di conversione per le monete «IN») utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

b) pagamenti effettuati direttamente in valuta estera.

In tal caso il controvalore sarà determinato:

1) se il pagamento è avvenuto in valuta «OUT» (ossia non appartenente all'Unione monetaria europea) sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

2) se il pagamento è avvenuto in valuta «IN» (ossia appartenente all'Unione monetaria europea) utilizzando i rapporti di conversione con l'euro, fissi e irrevocabili, stabiliti il 31 dicembre 1998 (la relativa tabella è in allegato 3) o le conseguenti parità tra le monete «IN» (la relativa tabella è in allegato 4). Per i pagamenti di questo tipo, effettuati sempre direttamente in valuta, ma prima del 31 dicembre 1998, ci si riferisce al cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni:

il progetto viene ammesso alle agevolazioni mediante apposito decreto che contiene, fra le altre, le seguenti indicazioni:

entità delle spese dichiarate ammissibili nel progetto approvato;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo;

ripartizione territoriale delle spese nelle varie zone previste dalla normativa;

indicazione delle maggiorazioni concesse;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto;

con l'ausilio di un apposito software del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il soggetto convenzionato determina un'intensità media di agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL), tenendo presenti la ripartizione delle attività tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e, in tale ambito, tenendo in considerazione le eventuali maggiorazioni applicabili in virtù delle zone interessate dal progetto, della dimensione dell'impresa, della particolare tematica eventualmente ricadente in ambito di programma quadro comunitario, delle eventuali collaborazioni scientifiche con altri soggetti quali università o partners comunitari.

Il contributo massimo spettante, in termini di quote annue costanti, come previsto dall'art. 4, comma 17, viene calcolato, in sede di prima determinazione della concessione, in relazione alla ripartizione delle spese per anno solare indicata nel progetto ed utilizzando l'intensità media di agevolazione prima determinata.

L'agevolazione risultante, somma di quote annue costanti, rapportata al costo totale del progetto, rappresenta l'intensità effettiva di intervento che deve essere indicata nel provvedimento di concessione. In occasione di ciascuno stato avanzamento lavori il soggetto convenzionato, onde effettuare un'erogazione il più possibile fedele all'effettiva realizzazione del progetto, procederà nuovamente alla determinazione dell'intensità effettiva utilizzando il medesimo software, per tenere conto delle eventuali variazioni di progetto sia in termini di andamento temporale delle spese, sia per quanto concerne la differente ripartizione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo rispetto a quanto originariamente previsto e sulla base delle previsioni a finire fornite dall'impresa stessa.

Le erogazioni saranno riconosciute al beneficiario, all'avvenuta verifica del raggiungimento degli eventuali obiettivi intermedi e/o finali previsti a progetto, applicando alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata, la percentuale di intervento derivante da tale nuova determinazione, nel rispetto comunque del limite massimo di ciascuna annualità già determinato in sede di concessione e salvo conguagli da effettuarsi nell'ambito delle erogazioni successive;

la metodologia di calcolo qui espressa è utilizzabile anche nell'ambito della programmazione negoziata, nei confronti dei soggetti privati, fermo restando le determinazioni già avvenute per i singoli piani/clusters;

la quota relativa alla prima annualità può essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione al soggetto convenzionato di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema di garanzia fidejussoria previsto nell'allegato 1. Resta inteso che qualora alla scadenza del periodo di gestione il soggetto beneficiario non abbia sostenuto tutti i costi a fronte dei quali è stata concessa l'anticipazione, verrà effettuato il conguaglio sull'erogazione della seconda annualità. Qualora la prima annualità sia superiore al 50% del contributo complessivamente concesso, la anticipazione non potrà superare detta percentuale;

per quanto riguarda la concessione delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 11, lettera *D)*; premesso che tali maggiorazioni devono essere singolarmente valutate dagli organi deputati al riconoscimento dell'esistenza del requisito atto alla loro concessione, si fa presente che, per l'aspetto relativo alla cooperazione con enti pubblici e/o università, e necessario che tale requisito venga accertato sulla base di elementi qualitativi/quantitativi. In tale ambito, l'apporto di ricerca dell'ente pubblico di ricerca e/o università deve risultare indispensabile per l'esecuzione del progetto e/o costituire una compartecipazione dei risultati; in ogni caso, l'apporto dell'ente/università deve essere significativo anche dal punto di vista finanziario. Sono ovviamente escluse da tale ambito tutte le attività di mera consulenza;

la rendicontazione dei costi deve avvenire secondo schemi previsti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e constare di un prospetto riassuntivo, prospetti di dettaglio e di una relazione tecnica a firma del responsabile del progetto, che dimostri l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi tecnici intermedi e finali previsti a progetto. In tale ambito occorre ricordare che le spese generali, riconosciute ammissibili fino al 60% del costo del personale, devono essere giustificate (come sola incidenza) da principi contabili desumibili dal bilancio; per tali spese non è richiesta alcuna rendicontazione.

l'art. 4, comma 12, del decreto ministeriale n. 629/1997 individua le spese considerate ammissibili alle agevolazioni, meglio puntualizzate nelle note per la redazione della documentazione allegate al decreto stesso: a questo riguardo, si precisa che, nell'ambito della voce «attrezzature», devono intendersi ricompresi anche i costi per i «programmi informatici relativi all'attività di ricerca», in analogia con quanto previsto nel caso di progetti relativi ai centri di ricerca;

la durata massima di un'iniziativa relativa ad un progetto di ricerca è stabilita in 36 mesi. Per eccezionali cause di forza maggiore potrà essere concessa una proroga di non oltre sei mesi di cui non si terrà conto ovviamente nell'iniziale conteggio per la determinazione del contributo spettante.

CENTRI DI RICERCA CON ANNESSE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Per i centri di ricerca, da realizzare sempre nelle aree depresse, la procedura è analoga a quella prevista per i progetti di ricerca (cfr. precedenti punti da 1 a 14), con le seguenti varianti:

10) il MURST, acquisito il parere del CTS, emette, entro trenta giorni, il provvedimento di concessione delle agevolazioni in via provvisoria, inviandolo alla società e al soggetto convenzionato unitamente all'allegato tecnico per la successiva fase gestionale;

15) la procedura si conclude con l'accertamento finale effettuato da un'apposita commissione di nomina ministeriale. A seguito di tale accertamento e delle risultanze finali delle attività realizzate il Ministero emette il provvedimento di concessione definitivo con eventuale disimpegno delle somme non ammesse alle agevolazioni.

Si precisa, inoltre, che:

all'atto della conclusione delle attività del progetto relativo al centro di ricerca, il soggetto beneficiario ne dà immediata comunicazione al soggetto convenzionato ed al MURST che provvede a nominare la commissione di cui all'art. 6, comma 14, del decreto ministeriale n. 629/1997, informandone il soggetto convenzionato e il soggetto beneficiario; il soggetto beneficiario, in allegato al rendiconto relativo all'ultimo periodo, trasmette al soggetto convenzionato e all'esperto la propria relazione finale, sottoscritta dal responsabile del progetto, redatta secondo la modulistica fornita dal MURST, atta ad illustrare i lavori svolti e necessaria per la valutazione complessiva da parte dell'esperto circa la conformità del programma realizzato con il programma approvato, nonché la congruità dei costi documentati; dell'esito di tale valutazione l'esperto relaziona al soggetto convenzionato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione, dandone contestuale comunicazione al soggetto beneficiario; entro trenta giorni dall'acquisizione della relazione dell'esperto, il soggetto convenzionato trasmette al MURST la propria relazione finale, sempre redatta sulla base di apposita modulistica fornita dal MURST; tale relazione finale viene immediatamente trasmessa alla commissione, unitamente alla documentazione completa necessaria per l'espletamento dell'accertamento finale che deve essere concluso entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; in ogni caso l'erogazione relativa alla rata finale deve avvenire entro cinque mesi dalla comunicazione del soggetto beneficiario attestante l'avvenuta conclusione delle attività del progetto relativo al centro di ricerca;

per quanto concerne la copertura finanziaria degli investimenti da realizzare, si precisa che il termine «apporto di capitale proprio» - indicato all'art. 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 629/1997 deve intendersi come una delle possibili fonti aggiuntive ed integrative all'agevolazione richiesta. La congruità della copertura finanziaria può allo stesso modo essere garantita mediante utilizzo di altre fonti di copertura quali ad esempio la disponibilità di mezzi permanenti non ancora utilizzati ovvero autofinanziamento, fondi, finanziamenti bancari; ecc., purché desumibili da uno specifico piano finanziario. In ogni caso, come previsto dal decreto ministeriale n. 629/1997, e il soggetto convenzionato che verifica la congruità e/o l'adeguatezza delle risorse finanziarie per verificare la capacità dell'impresa ad assicurare la corretta esecuzione dell'iniziativa rispetto all'impegno richiesto dal progetto, come eventualmente ridefinito dall'esperto scientifico;

le intensità agevolative per gli investimenti relativi ai centri di ricerca sono espresse in termini di Equivalente Sovvenzione Netta (ESN) e, ove previsto, in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), nelle misure già previste dalla legge n. 488/1992 per gli investimenti in attivo fisso;

il progetto viene ammesso alle agevolazioni mediante apposito decreto, emesso in via provvisoria, che contiene, fra le altre, le seguenti indicazioni:

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge;

ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale;

intensità di intervento in termini di ESL e di ESN;

il contributo spettante viene calcolato in termini di quote annue costanti, come previsto dall'art. 6, comma 13, del decreto ministeriale n. 629/1997; la somma delle quote così determinate, rapportata al costo dell'iniziativa, rappresenta la percentuale di intervento erogabile per il progetto, mentre ciascuna quota identifica il limite massimo comunque erogabile in ciascuna annualità. Le erogazioni annuali saranno riconosciute al beneficiario, applicando alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata, la percentuale di intervento prima calcolata, nel rispetto comunque del limite massimo di ciascuna annualità, salvo conguagli da effettuare nell'ambito delle successive erogazioni. Le quote di contributo annuale saranno invece ricalcolate in caso di ammessa variante che comporti, in tutto o in parte,

la modifica delle condizioni poste a base del calcolo del contributo, procedendo a conguaglio già a partire dalla rata immediatamente successiva alla variante. In ogni caso l'ammontare del contributo MURST non potrà superare l'importo massimo indicato nel provvedimento di concessione;

la quota relativa alla prima annualità può essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione al soggetto convenzionato di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema di garanzia fidejussoria previsto nell'allegato 1. Resta inteso che qualora alla scadenza del periodo di gestione il soggetto beneficiario non abbia sostenuto tutti i costi a fronte dei quali è stata concessa l'anticipazione, verrà effettuato il conguaglio sull'erogazione della seconda annualità. Qualora la prima annualità sia superiore al 50% del contributo complessivamente concesso, la anticipazione non potrà superare detta percentuale.

la durata massima di un'iniziativa relativa ad un centro di ricerca è stabilita in 36 mesi. Per eccezionali cause di forza maggiore potrà essere concessa una proroga di non oltre sei mesi di cui non si terrà conto ovviamente nell'iniziale conteggio per la determinazione del contributo spettante;

nelle zone obiettivo 2/5b un'iniziativa relativa ai centri di ricerca è ammissibile solo se realizzata da una PMI.

PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si precisa che:

le spese per il progetto di formazione non possono superare il 10% del costo ammesso relativo al progetto di ricerca e/o sviluppo precompetitivo ovvero devono essere pari almeno al 10% dell'investimento ammesso per il centro di ricerca;

l'esclusione dalle agevolazioni delle spese relative agli stipendi del personale dipendente in formazione riguarda esclusivamente le ore non impegnate nel progetto di formazione;

riduzioni in ore formative del programma svolto superiori al 20% dell'impegno preventivato o, per i singoli formandi, assenze superiori al 20% delle ore indicate nel programma originario, comporteranno rispettivamente la revoca del contributo per il programma di formazione o la totale non ammissione dei costi esposti per il formando;

nel caso invece di qualsiasi riduzione compresa tra il 5% e il 20% l'impresa finanziata, in presenza di fondati motivi ad essa non imputabili dovrà comunicare al soggetto convenzionato ed all'esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dette riduzioni; il soggetto convenzionato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'esperto, valuterà la sussistenza dei fondati motivi non imputabili all'impresa finanziata riducendo il contributo spettante, sempre che il progetto di formazione non risulti compromesso;

riduzioni in ore formative del programma svolto dovute ad abbandono unilaterale del programma di formazione da parte dei formandi, determineranno il riconoscimento dei costi relativi a detti formandi fino a quel momento sostenuti, ferma restando l'ammissibilità della residua parte del programma di formazione.

Per i progetti di centri di ricerca, si precisa, altresì, che:

riduzioni del programma di formazione, comportanti un costo del programma stesso inferiore al 10% del costo del progetto di centri di ricerca, comportano la risoluzione del contratto solo se dovute a decisioni unilaterali dell'impresa finanziata.

Relativamente all'imputazione territoriale, infine, si precisa che:

nel caso di progetti di ricerca e/o sviluppo precompetitivo i costi relativi al progetto di formazione vanno attribuiti alle zone in cui viene prevalentemente svolta l'attività di ricerca;

nel caso di progetti relativi a centri di ricerca i costi relativi al progetto di formazione vanno attribuiti alla zona interessata dalla realizzazione del progetto stesso.

B) decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 - Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata:

per quanto riguarda i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 954/1997, si precisa che l'elenco delle banche finanziatrici, convenzionate con il MURST, alla data di emanazione, della presente circolare, è riportato nell'allegato 5;

la determinazione delle agevolazioni, in termini di contributo nella spesa e di credito agevolato, di cui alla legge n. 46/1982 nonché in termini di finanziamento, cui riferire il contributo in conto interessi ai sensi della legge n. 346/1988, sia in fase di delibera sia in fase di erogazione a saldo, avviene secondo la procedura di calcolo indicata nell'allegato 6;

per quanto concerne le operazioni a valere sulla legge n. 346/1988, nel caso di stipula del contratto a tasso fisso pari al tasso di riferimento vigente all'epoca della stipula, il tasso agevolato in favore dell'impresa resta fissato al 15% del tasso di riferimento; la percentuale di intervento dello Stato, sotto forma di contributo in conto interessi, resta di conseguenza pari all'85% di detto tasso di riferimento.

Nel caso invece di contratti stipulati a tassi di mercato e cioè diversi dal tasso di riferimento vigente al momento della stipula oppure a tasso variabile, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero del tesoro del 27 marzo 1993, l'onere a carico dello Stato rimane comunque pari all'85% del tasso di riferimento vigente nel mese di stipula del contratto.

Il direttore generale
del Dipartimento per lo sviluppo
e il potenziamento dell'attività di ricerca
D'ADDONA

ALLEGATO 1

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Spett.le
Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento per lo Sviluppo e il
Potenziamento dell'Attività di Ricerca
Roma
Presso la banca concessionaria

PREMESSO CHE

a) l'impresa ....(in seguito indicata per brevità anche "contraente") con sede legale in ....
c.f. ....partita IVA..........................iscritta alla C.C.I.A.A. di ....al n. ....ha presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, con sede in Roma, ... c.f.............(in seguito indicato per brevità "Ministero"), per il tramite della banca concessionaria la domanda progetto n. ....., finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/92 e disciplinate dal decreto ministeriale n. 629/97 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un progetto di ricerca/centro di ricerca

b) il Ministero, ai sensi della citata normativa, con decreto n. ...... del ...., ha ammesso la contraente alle agevolazioni per un contributo nella spesa/in conto capitale dell'importo massimo di L. ...., da rendere disponibile in quote annuali, sulla base di stati avanzamento lavori;

c) la .....[1] di contributo può anche essere erogata, ...[2], previa presentazione, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari ......[3] e di durata adeguata, a garanzia della stessa somma da erogare;

---

[1] In caso di anticipazione inserire le parole "prima quota" ; negli altri casi inserire la parola "quota" .

[2] In caso di anticipazione inserire le parole "a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa" ; negli altri casi inserire a seconda dell'evento che si verifica le parole "in caso di esito negativo circa la verifica del parametro di onerosità finanziaria" oppure "in caso di esito negativo circa la verifica dei parametri di affidabilità".

d) l'erogazione della suddetta quota di contributo, anche a titolo di anticipazione, è effettuata per il tramite della banca concessionaria sopra menzionata;

e) con circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, n......... del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. ... del .... è stato definito lo schema della garanzia fidejussoria, da adottare per l'erogazione..... [4], e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta [5]..
(in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ....iscritta all'albo/elenco [6] ...., a mezzo dei sottoscritti signori:

..................................nato a ....il ....

..................................nato a ....il ....

nella loro rispettiva qualità di ...., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero – Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di L. .... (diconsi lire.................) corrispondente alla .....[7], oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero o dalla banca concessionaria, nel caso in cui la

---

[3] In caso di anticipazione inserire le parole "alla somma da erogare"; negli altri casi inserire le parole "al totale contributo concesso".

[4] In caso di anticipazione inserire le parole "a titolo di anticipazione della prima quota di contributo"; negli altri casi inserire a seconda dell'evento che si verifica le parole "della quota di contributo in caso di esito negativo circa la verifica del parametro di onerosità finanziaria delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992" oppure " della quota di contributo in caso di esito negativo circa la verifica dei parametri di affidabilità delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992".

[5] Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione.

[6] Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia ; per le società di assicurazione gli estremi di abilitazione all'esercizio delle attività di cui al Decreto Legislativo 175/1995.

[7] In caso di anticipazione inserire le parole "prima quota di contributo", negli altri casi inserire le parole "quota di contributo".

contraente non abbia sostenuto integralmente le spese approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa, secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dalla citata normativa e specificatamente indicati nel decreto di concessione, così risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti del Ministero, in relazione a quanto erogato..... [8]. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione/quota di contributo in questione e quella del rimborso.

2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dal Ministero (o dalla banca concessionaria), cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. La presente garanzia fidejussoria ha validità per la durata massima di trentasei mesi dalla data dell'erogazione a favore della contraente della..... [9] con riferimento alla presunta data di erogazione della detta quota. La garanzia avrà efficacia fino alla data in cui la banca concessionaria, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento lavori, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto di ricerca/ centro di ricerca, in misura pari a quanto specificato al precedente punto 1), dandone comunicazione di svincolo alla contraente, alla banca/società e al Ministero.

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejuossoria stessa non è ritenuta valida.

Il fidejussore

Il contraente

---

[8] In caso di anticipazione inserire le parole "a titolo di anticipazione"; negli altri casi a seconda dell'evento che si verifica inserire le parole "a seguito di esito negativo circa la verifica del parametro di onerosità finanziaria" oppure "a seguito di esito negativo circa la verifica dei parametri di affidabilità".

[9] In caso di anticipazione inserire le parole "prima quota annuale a titolo di anticipazione,"; negli altri casi inserire le parole "quota annuale delle agevolazioni concesse , come da importo complessivo che la banca concessionaria comunicherà alla banca/società,".

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE BANCHE CONCESSIONARIE AI SENSI DELLA LEGGE 488/92 (PROGETTI E CENTRI DI RICERCA IN AREE DEPRESSE)

1. **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.** – Capogruppo A.T.I. con: Banco di Napoli S.p.A., EFIBANCA S.p.A. e Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.r.l.

2. **BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A.** – Capogruppo A.T.I. con: San Gemignano e San Prospero Leasing S.p.A.

3. **BANCO DI SARDEGNA**

4. **CENTROBANCA S.pA.** – Capogruppo A.T.I. con Studio Finanziario S.p.A.

5. **MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.** – Capogruppo A.T.I. con: Istituto Centrale delle Banche Popolare Italiane, Banco di Sicilia, Banca CIS, IRFIS e Mediocredito Sicilia, Mediocredito dell'Umbria, Mediovenezie Banche, Banca del Salento, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, Mediocredito Fondiario Centroitalia, Banca Mediocredito, Mediocredito del Trentino Alto Adige, CARISBO e Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo

6. **MEDIOCREDITO DI ROMA S.p.A.** – Capogruppo A.T.I. con: Banca di Roma S.p.A. e Interbanca S.p.A.

7. **MEDIOCREDITO LOMBARDO S.p.A.** – Capogruppo A.T.I. con: Mediocredito del Sud S.p.A., Banca Carige S.p.A.

8. **MEDIOCREDITO TOSCANO S.p.A.** – Capogruppo A.T.I. con: Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CARIPRATO – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., Banca Toscana S.p.A. e Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.A.

9. **PROMINVESTMENT (Società per la Promozione degli Investimenti S.p.A.)** – Capogruppo A.T.I. con: Banca Commerciale Italiana S.p.A., Credito Italiano S.p.A., Mediobanca/Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca di Legnano S.p.A., Banca di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A. e Rolobanca 1473 S.p.A.

10. **SANPAOLO I.M.I. S.p.A.**

ALLEGATO 3

TABELLA DI CONVERSIONE

RAPPORTI UFFICIALI EURO / MONETE NAZIONALI "IN"

SCELLINO AUSTRIACO	SCH	13,7603
FRANCO BELGA E LUSSEMB.	BFR	40,3399
MARCO FINLANDESE	FM	5,94573
FRANCO FRANCESE	FFR	6,55957
MARCO TEDESCO	DM	1,95583
LIRA IRLANDESE	PUNT	0,787564
LIRA ITALIANA	LIRA	1.936,27
FIORINO OLANDESE	FL	2,20371
ESCUDO PORTOGHESE	ES	200,482
PESETA SPAGNOLA	PTA	166,386
---	ECU	1

ALLEGATO 4

PARITA' BILATERALI TRA LE MONETE "IN"

	EUR	ITL	DEM	FRF	BEF	FLM	NFL	ESP	PTE	IEP	ATS
EURO	1	1.936,27	1,95583	6,55957	40,3399	5,94573	2,20371	166,386	200,482	0,78756	13,7603
LIRA	0,51646	1.000	1,01010	3,38774	20,8338	3,07071	1,13812	85,9312	102,540	0,40674	7,10660
MARCO T.	0,51129	989,999	1	3,35385	20,6255	3,04000	1,12674	85,0718	102,505	0,40266	7,03553
FRANCO F	1,52449	2.951,82	2,98164	10	61,4978	9,06421	3,35953	253,654	305,633	1,20063	20,9774
FRANCO B	2,47894	4.799,89	4,84838	16,2607	100	14,7391	5,46285	412,460	496,982	1,95232	34,1109
MARCO F.	1,68188	3.256,57	3,28947	11,0324	67,8468	10	3,70637	279,841	337,187	1,32459	23,1432
FIORINO	0,45378	878,641	0,88752	2,97660	18,3054	2,69805	1	75,5027	90,9748	0,35738	6,2432
PESETA	0,60101	1.163,72	1,17548	3,94238	24,2448	3,57346	1,32446	100	120,492	0,47334	8,27011
ESCUDO	0,49880	965,807	0,97556	3,27190	20,1215	2,96572	1,09921	82,9330	100	0,39284	6,86361
LIRA IRL	1,26974	2.458,56	2,48339	8,32894	51,2211	7,54952	2,79813	211,267	254,56	1	17,4720
SCELLINO	0,72673	1.407,14	1,42136	4,76703	29,3161	4,32093	1,60150	120,917	145,696	0,57235	10

ALLEGATO 5

ELENCO DELLE BANCHE FINANZIATRICI, CONVENZIONATE CON IL MURST, AI SENSI DELLA LEGGE 346/88 ALLA DATA DI EMANAZIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

BANCA DEL SALENTO – CREDITO POPOLARE SALENTINO S.p.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

BANCA POPOLARE DI MILANO S. Coop. A. r.l.

BANCO DI NAPOLI S.p.A.

CARIMONTE FONDIARIO S.p.A.

CENTROBANCA BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE S.p.A.

CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE S.p.A.

EFIBANCA S.p.A.

INTERBANCA S.p.A.

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.

MEDIOCREDITO DI ROMA S.p.A.

SANPAOLO IMI S.p.A.

ALLEGATO 6

MODALITA' PER IL CALCOLO DELL'INTERVENTO LEGGI 46/82 e 346/88

Il contributo nella spesa, il credito agevolato e il finanziamento, cui riferire il contributo interessi, vengono calcolati nel modo seguente:

a) si calcola un primo valore assoluto complessivo del contributo nella spesa (CS1), del credito agevolato (CA1) o del finanziamento, cui riferire il contributo interessi,(CI1) in base alla suddivisione dei costi tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;

b) si calcola una prima percentuale di intervento di CS1%, CA1% o CI1% in base al rapporto dei valori ottenuti in a) rispetto al costo complessivo del progetto;

c) si calcola il contributo nella spesa in valore assoluto corrispondente complessivamente alle "ulteriori agevolazioni" (CS2);

d) si ricava il valore percentuale del contributo nella spesa determinato in c) rispetto al costo totale del progetto (CS2%). Tale valore percentuale non può comunque superare il limite del 25%;

e) il contributo nella spesa complessivo in percentuale del costo totale sarà determinato dalla somma dei valori ottenuti al punto b) e al punto d) troncando per difetto il risultato alla prima cifra decimale (CS%=CS1%+CS2%);

f) il contributo nella spesa complessivo in valore assoluto (CS), espresso in milioni di lire, si ottiene applicando la percentuale determinata in e) al costo complessivo del progetto, troncando per difetto il risultato alla terza cifra decimale;

g) il credito agevolato o il finanziamento, su cui determinare il contributo interessi, espressi in percentuale del costo totale saranno determinati sottraendo dalla rispettiva percentuale calcolata in b) il valore percentuale delle "ulteriori agevolazioni" calcolate in d) troncando per difetto il risultato alla prima cifra decimale (CA%=CA1%-CS2% ovvero CI% = CI1% - CS2%);

h) il credito agevolato (CA) o il finanziamento, su cui determinare il contributo interessi, (CI), espressi in valore assoluto e in milioni di lire, si ottengono applicando la percentuale determinata in g) al costo complessivo del progetto, troncando per difetto il risultato alla terza cifra decimale.

99A7477

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 luglio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gerhard Brandstaetter, console onorario della Repubblica federale di Germania a Bolzano.

99A7290

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edilflavia 80», in Pozzuoli

Con decreto ministeriale 29 luglio 1999 i poteri conferiti al dott. Vincenzo Orazzo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilflavia 80», con sede in Pozzuoli (Napoli), sono stati prorogati per i sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

99A7324

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26356 del 28 maggio 1999, a seguito dell'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge n. 223/1991, intervenuto con il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 21 gennaio 1994, dipendenti della S.c.a.r.l. Metrosud, con sede in Napoli, impegnata nei lavori di costruzione della metropolitana di Napoli - lotto 3 - cantiere di Napoli, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° agosto 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 agosto 1994 al 1° novembre 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 novembre 1994 al 19 dicembre 1994 (data di rientro al lavoro delle maestranze).

Con decreto ministeriale n. 26415 del 4 giugno 1999 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 4 maggio 1992, dipendenti della S.c.a.r.l. San Leonardo est, con sede in Milano, impegnata nei lavori di costruzione delle opere relative al comprensorio irriguo S. Leonardo est - lotto 2° - cantiere di Termini Imerese (Palermo).

99A7380

Provvedimenti concernenti la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 26372 del 31 maggio 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 25 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Chiauci (Isernia). Imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della «Diga di Ponte Chiauci» (Isernia).

Con decreto ministeriale n. 26373 del 31 maggio 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 30 aprile 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Val Vomano (Teramo) - territori dei comuni di Montorio, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crogonaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi. Imprese impegnate nella realizzazione impianto idroelettrico S. Giacomo di Fano Adriano.

Con decreto ministeriale n. 26428 del 4 giugno 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 17 aprile 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Reggio Calabria. Imprese impegnate nella costruzione del secondo lotto della «Scuola allievi Carabinieri» di Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale n. 26429 del 4 giugno 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 31 agosto 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di S. Marco Argentano (Cosenza).

Imprese impegnate nei lavori di costruzione del corpo stradale di un nuovo tratto di linea a semplice binario tra le progressive km 0,000 + km 6+512 per l'eliminazione di un tratto di linea ad elevata pendenza tra le stazioni di S. Marco Arcantano e Mongrassano - Cervicati (Cosenza).

99A7381

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 26359 del 28 maggio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 maggio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Tipografia Prealpina, con sede in Varese e unità di Varese, per un massimo di due dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 26385 del 1° giugno 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre (Venezia) e unità di Venezia-Mestre (Venezia), per un massimo di sedici dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Con decreto ministeriale n. 26386 del 1° giugno 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Imprese tipografiche Venete, con sede in Mestre (Venezia) e unità di Venezia-Mestre (Venezia), per un massimo di cinquattaquattro dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999.

99A7382

Approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 26416 del 4 giugno 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 1998 al 1º marzo 1999, della ditta S.p.a. Magnaghi Napoli ora Magnaghi Aerospace, con sede in Napoli ora Milano e unità di Napoli, via Ferraris.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 1999 n. 25814.

Con decreto ministeriale n. 26417 del 4 giugno 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 giugno 1998 al 21 gennaio 1999, della ditta S.r.l. L.A.R.E.C., con sede in Salerno e unità stabilimento di Salerno.

Con decreto ministeriale n. 26424 del 4 giugno 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 settembre 1998 al 6 settembre 1999, della ditta S.p.a. A.P.I., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 febbraio 1999 n. 25773.

Con decreto ministeriale n. 26567 del 7 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 settembre 1998 al 7 settembre 1999, della ditta S.p.a. Conato Elettromeccanica, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 26568 del 7 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1º marzo 1999 al 31 agosto 1999, della ditta S.p.a. Industrie Meccaniche Siciliane, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Priolo Gargallo (Siracusa).

Con decreto ministeriale n. 26570 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999, della ditta S.p.a. Cosmoterm Italiana, con sede in Milano e unità di Milano.

Con decreto ministeriale n. 26572 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, della ditta S.p.a. C.E.P. Concerie Est Partenio, con sede in Avellino e unità di Altavilla Irpina (Avellino).

Con decreto ministeriale n. 26579 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 novembre 1998 al 22 novembre 1999, della ditta S.p.a. Cellulosa Calabra, con sede in Crotone e unità di Crotone.

Con decreto ministeriale n. 26581 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, della ditta S.r.l. Siiatek Profilati sud, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Con decreto ministeriale n. 26585 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 luglio 1998 al 26 luglio 1999, della ditta S.c.p.a. Belleli Ricerche, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Con decreto ministeriale n. 26587 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º novembre 1998 al 31 ottobre 1999 della ditta S.p.a. Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26589 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º novembre 1998 al 31 ottobre 1999 della ditta S.r.l. Sorgente Verna, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo) e unità di Chiusi della Verna (Arezzo).

Con decreto ministeriale n. 26595 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 settembre 1998 al 6 settembre 1999 della ditta S.r.l. Reber Impresa di pulizia presso carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in Torino e unità stablimento Grugliasco c/o carr. Bertone - Torino.

99A7383

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 agosto 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0454
Yen giapponese	116,10
Dracma greca	326,40
Corona danese	7,4335
Corona svedese	8,7155
Sterlina	0,65820
Corona norvegese	8,2995
Corona ceca	36,559
Lira cipriota	0,57813
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,99
Zloty polacco	4,1770
Tallero sloveno	196,5226
Franco svizzero	1,6019
Dollaro canadese	1,5547
Dollaro australiano	1,6501
Dollaro neozelandese	2,0358
Rand sudafricano	6,3696

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7534

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare: M11E - Psicologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento del posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7325

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L25A (Storia dell'arte medievale).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione annua lorda in godimento alla data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scienfico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A7243

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare P01A (Economia politica).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione annua lorda in godimento alla data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scienfico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A7244

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università relativo alle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare P03X (Storia economica).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande, i soli docenti in servizio presso altri atenei, dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento annua lorda e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scienfico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A7242

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena, è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare n. E09A - Anatomia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al predetto posto di professore di ruolo di seconda fascia, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7246

Vacanza di un posto di ricercatore universitario

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. F08A - Chirurgia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al predetto posto di ricercatore, dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7245

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di scienze politiche intende coprire per il traferimento un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

Q05A - *Sociologia generale* - Disciplina indicata: «Sociologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che il docente chiamato perderà la responsabilità didattica della disciplina solo nel caso in cui questa differirà da quella indicata nel presente bando.

99A7307

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di economia intende coprire per il traferimento un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

P02A - *Economia aziendale.*

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7308

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, e dell'art. 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università della Tuscia di Viterbo è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto riportato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico-disciplinare: M13X - Bibliografia e biblioteconomia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, attestante la retribuzione in godimento, alla data di assegnazione alla successiva classe di stipendio ed il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

99A7336

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 agosto 1999 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 21 d'interesse relativa al trimestre 17 maggio 1999/16 agosto 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2002» di nominali lire 2.000 miliardi ISIN IT0000518362 ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura del 0,70%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 22, pagabile dal 17 novembre 1999, resta fissato nella misura dello 0,75% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (Euribor) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Euribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina Atia del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso Euribor di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso Libor per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

99A7499

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 508.000
- semestrale ..... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 416.000
- semestrale ..... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 115.500
- semestrale ..... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 107.000
- semestrale ..... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 273.000
- semestrale ..... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 106.000
- semestrale ..... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 267.000
- semestrale ..... L. 145.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.097.000
- semestrale ..... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 982.000
- semestrale ..... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77